

LICEO STATALE “PUBLIO VIRGILIO MARONE”

LICEO SCIENZE UMANE- LICEO SCIENZE UMANE CON OPZ. ECONOMICO SOCIALE-LICEO CLASSICO



**REGOLAMENTO
SUI CRITERI E LIMITI PER LA STIPULA DI
CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA
CON ESPERTI ESTERNI**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2020 CON DELIBERA N°62

REGOLAMENTO SUI CRITERI E LIMITI PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 45, co. 2 del D.L. 129/2018

VISTO l'art. 7, c. 6, d. lgs 165/01 "Gestione delle risorse umane";

VISTO l'art. 35, CCNL 29.11.2007 "Collaborazioni plurime", come richiamato dal CCNL 2016/18;

VISTI gli artt. 8 e 9, DPR 275/99, "Definizione dei curricoli", "Ampliamento dell'offerta formativa"

DELIBERA DI APPROVARE IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:
 - garantire l'arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa
 - realizzare particolari progetti didattici
 - realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione
 - garantire l'aggiornamento/formazione del personale docente ed ATA.

Art. 2 - Condizioni preliminari

1. Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
 - coerenti con il PTOF
 - coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo
 - coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.
2. Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola oggetto del contratto o che risulti comunque l'impossibilità di avvalersi del personale della scuola.

Art. 3 – Criteri

1. L'Istituzione scolastica, qualora intenda procedere alla stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività è tenuta a:
 - Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione -Garantire la qualità della prestazione.
 - Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili.
 - Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio.

Art. 4 – Procedura

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.T.O.F. proposto dal Collegio Docente e di quanto deliberato nel Programma Annuale, verificata l'impossibilità di avvalersi di personale della

scuola, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere stipulati contratti con esperti esterni.

2. Per l'individuazione dell'avente titolo si terrà conto della spesa prevista e della tipologia di intervento richiesto per procedere all'affidamento dell'incarico attraverso:

- procedura semplificata con affidamento diretto

a). Sono oggetto di procedura semplificata (come da Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008), e quindi non si procede all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, nel caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali ad esempio la singola docenza, che si esauriscono in una

sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

b). Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

- selezione mediante comparazione dei curricula dei candidati, con procedura ad evidenza pubblica per il reperimento di esperti

3. Il Dirigente Scolastico pubblica sul sito web dell'Istituto, specifico avviso nel quale siano esplicitati: - modalità e termini per la presentazione delle domande;

- oggetto della prestazione;

- durata del contratto;

- corrispettivo proposto e criteri di valutazione delle candidature.

4. Il Dirigente Scolastico individua l'esperto, previa acquisizione del parere di apposita commissione di valutazione delle proposte.

La valutazione deve tener conto di:

- titoli di studio

- livello di qualificazione professionale

- esperienze professionali nel campo di riferimento del progetto

- eventuali precedenti esperienze professionali/didattiche svolte nella scuola

- esperienze metodologico-didattiche

- corsi di aggiornamento

- pubblicazioni o altri titoli

5. L'istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con Istituzioni scolastiche.

6. Per ogni singolo progetto nell'avviso verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire. Tali requisiti e il punteggio da attribuire a ciascuno di essi saranno individuati dal Dirigente scolastico, sentito il docente referente di progetto o l'apposita commissione all'uopo nominata, nonché il Collegio dei docenti per progetti educativo-didattici.

Art. 5 – Requisiti

1. Per l'ammissione alla selezione occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

2. Ai sensi della normativa vigente, gli esperti devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Secondo le indicazioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica si possono conferire incarichi a:

- soggetti in possesso del diploma di laurea, o di laurea specialistica, o di laurea magistrale
- soggetti in possesso di laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 6 - Limite massimo del compenso attribuibile

1. Il compenso attribuibile deve tenere conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno.
- delle disponibilità finanziarie programmate.

2. Il compenso per attività di insegnamento e/o formazione svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno.

3. Il compenso è così definito:

- a) Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in attività con gli alunni: i compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L.
- b) Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in corsi di recupero con gli allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno.
- c) Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività: ad esclusione dei casi specificatamente normati, il Consiglio di Istituto fissa in euro 50,00 (cinquanta/00) il compenso orario massimo erogabile omnicomprensivo. A discrezione del dirigente scolastico, in alcuni casi i compensi per l'esperto esterno professionista possono essere integrati fino al 20%, valutando la specifica professionalità del soggetto.

4. Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori (PON FSE E FESR, Erasmus)
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti

5. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

6. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

9. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di

bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

10. È fatto divieto di anticipazione di somme.

11. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 7 - Stipula del contratto

1. Individuato l'esperto, il Dirigente provvede alla stipula del contratto. Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- modalità di esecuzione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione, dell'IVA, se dovuta, nonché degli eventuali contributi a carico dell'amministrazione;
- le responsabilità;
- il trattamento dei dati.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera.

2. I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola. Detti contratti non possono avere durata superiore ad un anno, possono essere prorogati e possono essere revocati in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Art. 8 – Autorizzazione dipendenti pubblici

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001.